



DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE. AMBIENTE  
SERVIZIO PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI  
via Antica Salaria Est n. 27 loc. Pile - 67100 L'Aquila - fax 0862-364615

Prot. n. RA/ 249413  
L'Aquila, 01 dicembre 2011

Alle **Amministrazioni Provinciali**  
*Settori Provinciali del genio civile*

Alle Associazioni/Unioni regionali

**ANCI – UPI – UNCEM - UNITEL**

Agli **Ordini Professionali d'Abruzzo**

*Loro sedi*

**Oggetto: Differimento del termine di vigenza della legge regionale 11.08.2011, n. 28.**

Come è noto, dal 24 novembre u.s. è entrata in vigore la legge regionale 11 agosto 2011 n. 28 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche".

In attuazione alle disposizioni dettate dagli art. 14 e 15 della citata legge regionale, la Giunta Regionale, con deliberazioni n. 837 e n. 838 del 28.11.2011, ha approvato ed adottato gli atti di indirizzo necessari per rendere l'esecutività della medesima legge. La pubblicazione dei suddetti atti di indirizzo è prevista sul BURAT n. 73 del 7 dicembre 2011 e, di conseguenza, le nuove procedure potranno essere applicate dall'8 dicembre 2011, giorno successivo alla data della loro pubblicazione. Dalla data del 29 novembre i documenti approvati, tra cui le nuove procedure operative e le tariffe, sono disponibili on-line all'indirizzo [www.regione.abruzzo.it/protezionecivile](http://www.regione.abruzzo.it/protezionecivile).

Si informa, inoltre, che con legge regionale in corso di promulgazione, il Consiglio Regionale ha introdotto modifiche alla L.R. 28/2011, con differimento dell'entrata in vigore del **Titolo III e IV** della stessa, alla data del **31 gennaio 2012**. Pertanto, dal giorno successivo alla data di pubblicazione della citata legge regionale, prevista intorno alla metà del mese di dicembre, e sino alla data del 31 gennaio 2012, torneranno temporaneamente in vigore le procedure della legge regionale 17 dicembre 1996 n. 138 (deposito e controllo a campione).

Nel periodo temporale intercorrente tra la data dell'8 dicembre (entrata in vigore delle procedure operative) e la data di pubblicazione della legge di proroga, la normativa vigente sarà quella della L.R. 28/2011. Per evitare situazioni di incertezza applicativa per gli utenti e gli Enti Locali, si ritiene opportuno attendere l'ufficialità della proroga per dare corso alle richieste di autorizzazione/deposito sismico. Quanto sopra suggerito non pregiudica, durante il suddetto periodo, la possibilità di presentazione delle istanze di autorizzazione/deposito secondo le nuove procedure dettate dalla L.R. 28/2011; si tenga comunque presente che la proroga non prevede il rimborso degli oneri dovuti e pagati dal richiedente ai sensi dell'art. 15 della L.R. 28/2011.

Infine, si sottolinea che la proroga non si estende al Titolo I, II e V della L.R. 28/2011 che, pertanto, rimane immediatamente efficace per quanto attiene gli adempimenti in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica previsti dal Titolo II.

Le Associazioni/Unioni regionali e gli Ordini professionali in indirizzo, sono invitate a dare ampia diffusione alla presente presso i propri iscritti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
ING. VINCENZO ANTENUCCI

IL DIRETTORE REGIONALE  
ING. CARLO VISCA